

Esente da imposta di registro e di bollo ai sensi del combinato disposto dell'art. 82 e 104 commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore").

Repertorio n. 19.090

Raccolta n. 13.452

# VERBALE DEL CONSIGLIO DI CONSERVAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE "SOCIETA' LETTERARIA"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue,

il giorno ventotto del mese di febbraio, alle ore diciotto e minuti dieci.

In Verona (VR), Stradone San Fermo n. 19.

A richiesta dell'Associazione:

"SOCIETA' LETTERARIA", con sede in Verona (VR), Piazzetta Scalette Rubiani n. 1, Codice Fiscale n. 80000070237, Partita Iva 01468410236, iscritta al registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Verona in data 23 luglio 1940 al n. 8,

io dottor Giacomo Gelmi Notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Verona, residente in Villafranca di Verona, aderendo alla richiesta di ricevere il verbale dell'assemblea del Consiglio di Conservazione della predetta Associazione, mi trovo all'ora sopra indicata nel luogo suddetto ove è presente la signora:

BRUNELLI DANIELA, nata a Verona (VR) il 22 agosto 1961, domiciliata a Verona (VR), Viale Nino Bixio n. 14/E, dirigente, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Conservazione della predetta Associazione.

La comparente, cittadina italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara che è stata convocata qui, in unica convocazione, l'adunanza del Consiglio di Conservazione dell'Associazione "SOCIETA' LETTERARIA" per discutere e deliberare sul seguente:

# ORDINE DEL GIORNO:

- \* adozione modifiche statutarie di adeguamento alle previsioni normative del codice del terzo settore ex D. Lgs 117/2017 e al D.M. 106/2020;
- \* delibere inerenti e conseguenti;
- e mi chiede di verbalizzare le risultanze dell'adunanza.
- Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Ai sensi di legge e del vigente Statuto associativo assume la presidenza dell'adunanza la comparente stessa, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Conservazione, la quale

#### CONSTATA E FA CONSTARE CHE:

- la presente riunione consiliare è stata regolarmente convocata con avviso comunicato tramite e-mail in data 11 febbraio 2022 a tutti i Consiglieri e ai Revisori dei Conti;
- dei n. 8 (otto) Consiglieri aventi diritto al voto, ai sensi dell'art. 18 del vigente statuto associativo, portatori

REGISTRATO CON
MODELLO UNICO presso
UFFICIO DELLE ENTRATE
DI VERONA
il 15 marzo 2022

al n. 8498

Serie 1T

Euro 0,00

di numero 8 (otto) voti, sono presenti:

- . nel luogo fisico di convocazione n. 2 (due) Consiglieri e precisamente:
- BRUNELLI DANIELA, sopra generalizzata, Presidente;
- MARINO MAURIZIO, nato a Verona (VR) il 9 settembre 1944, Vicepresidente;
- . in video collegamento tramite la piattaforma "Zoom" n. 4 (quattro) Consiglieri e precisamente:
- BONUZZI RICCARDO, nato a Verona (VR) il 14 febbraio 1989, Segretario;
- SIMEONI PAOLO, nato a Verona (VR) il 18 agosto 1939, Vice Segretario;
- PIANTAVIGNA FRANCESCA, nata a Verona (VR) il 15 marzo 1974, Vice Bibliotecario;
- MORETTI GIONATHAN, nato a Udine (UD) il 13 aprile 1940, Vice Amministratore,

per un totale di n. 6 (sei) Consiglieri, essendo assenti giustificati gli altri Consiglieri signori:

- RUPIANI ALESSANDRO, nato a Verona (VR) il 30 maggio 1963, Bibliotecario;
- COLANTONI MICHELE, nato a Verona (VR) il 23 settembre 1964, Amministratore;
- dei n. 3 (tre) Revisori dei Conti Effettivi sono presenti:
- . nel luogo fisico di convocazione n. 0 (zero) Revisori;
- . in video collegamento tramite la piattaforma "Zoom" n. 3 (tre) Revisori e precisamente:
- CAPUZZO ROBERTO, nato a Verona (VR) il 18 ottobre 1952, membro effettivo;
- FICHERA MANLIO, nato a Sant'Agata di Militello (ME) il 18 agosto 1934, membro effettivo;
- ALDEGHERI ELIO, nato a Verona (VR) il 23 settembre 1940, membro effettivo,

per un totale di n. 3 (tre) Revisori;

- è altresì presente, in video collegamento tramite la piattaforma "Zoom", il Presidente dell'Assemblea dei Soci, signor LAMBERTINI LAMBERTO, nato a Bologna (BO) il 3 giugno 1949:
- il collegamento da remoto in videoconferenza consente a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed ai Consiglieri di esercitare il diritto di voto;
- il collegamento da remoto in videoconferenza consente al Presidente di regolare lo svolgimento dei lavori consiliari ed al Notaio verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

#### DICHIARA

- di avere accertato l'identità e la legittimazione dei sopra indicati intervenuti;
- che ai sensi del vigente Statuto sociale il quorum costitutivo per l'assunzione della prospettata delibera in prima convocazione è stato raggiunto essendo presenti o video col-

legati n. 6 (sei) Consiglieri;

- che, pertanto, la presente adunanza consiliare è validamente costituita ed atta a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno, sul quale gli intervenuti tutti si dichiarano informati.

A questo punto il Presidente prende la parola e propone di trattare congiuntamente tutti i punti all'ordine del giorno. Tutti gli intervenuti concordando, il Presidente ricorda che con verbale in data 29 maggio 2021, n. 5.805 di repertorio Notaio Giampaolo Mondardini, registrato all'Ufficio delle Entrate di Verona il 7 giugno 2021, al n. 20.785, Serie 1T, l'assemblea straordinaria degli associati dell'Associazione "SOCIETA' LETTERARIA" ha deliberato:

- "1) di approvare il nuovo testo dello Statuto dell'associazione che sostituirà integralmente lo Statuto attuale, nella versione illustrata in assemblea, composto di n. 39 (trentanove) articoli;
- 2) di conferire al Consiglio di Conservazione ogni potere per dare attuazione a quanto sopra deliberato;
- 3) di autorizzare il Presidente del Consiglio di Conservazione ad apportare al presente atto e allo statuto ..... (omissis) .... le modifiche di carattere non sostanziale eventualmente richieste dai Pubblici Uffici e dall'Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in sede di iscrizione a questo ultimo Registro".
- Al fine di perfezionare l'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 117/2017, sono state richieste dalla Regione Veneto alcune modifiche dello Statuto approvato con la sopra indicata deliberazione e precisamente è stato richiesto di rivedere lo statuto modificando gli artt. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 18 e 32, introducendo un nuovo art. 33 con rinumerazione degli articoli successivi e modificando il rinumerato art. 38 (precedente art. 37).
- Il Presidente, quindi, in relazione alle osservazioni svolte dalla Regione Veneto, al fine di perfezionare l'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 117/2017, ed al conferimento al Consiglio di Conservazione di ogni potere per dare attuazione a quanto deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati con verbale in data 29 maggio 2021, n. 5.805 di repertorio Notaio Giampaolo Mondardini, propone di recepire le suddette osservazioni al fine di procedere all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Quindi vengono esposte le suddette modifiche statutarie e viene letto il testo modificato degli artt. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 18 e 32, il nuovo art. 33 con rinumerazione degli articoli successivi ed il testo modificato del rinumerato art. 38 (precedente art. 37) dello Statuto.

- Il Presidente apre quindi la discussione e prende atto che non ci sono richieste di intervento da parte dei presenti.
- Alle ore diciotto e minuti trentacinque partecipa all'adunanza in video collegamento tramite la piattaforma "Zoom" anche il Consigliere COLANTONI MICHELE Amministratore.

Chiusa la discussione il Presidente, constatato che:

- sono intervenuti e presenti all'Assemblea, in proprio (fisicamente qui, nel luogo in cui mi trovo, per quanto riguarda la comparente ed il Vice Presidente Maurizio Marino, in videoconferenza, per quanto riguarda i Consiglieri BONUZZI RICCARDO, SIMEONI PAOLO, PIANTAVIGNA FRANCESCA, MORETTI GIONATHAN e COLANTONI MICHELE portatori complessivamente di 7/8 (sette ottavi) dei voti del Consiglio di Conservazione;
- ai sensi di legge e dell'art. 18 del vigente statuto il Consiglio di Conservazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, il voto del Presidente è preponderante, pone in votazione per appello nominale il seguente testo di deliberazione:
- "Il Consiglio di Conservazione dell'Associazione "SOCIETA' LETTERARIA";
- vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati dell'Associazione "SOCIETA' LETTERARIA" di cui al verbale in data 29 maggio 2021, n. 5.805 di repertorio Notaio Giampaolo Mondardini;
- viste le richieste comunicate dalla Regione Veneto al fine di perfezionare l'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 22 del D. Lqs. 117/2017;
- udita la relazione del Presidente;
- visto il D. Lgs. 117/2017 ed ogni altra norma di legge applicabile;
- visto lo statuto associativo;

#### DELIBERA

1) di approvare le modifiche del vigente statuto associativo richieste dalla Regione Veneto al fine di perfezionare l'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 117/2017 ed in particolare di modificare gli artt. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 18 e 32, di inserire un nuovo art. 33 con rinumerazione degli articoli successivi e di modificare il rinumerato art. 38 (precedente art. 37) dello Statuto associativo nel seguente nuovo testo:

# "Art. 1 COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

Con l'entrata in vigore del D.Lgs 117/ 2017 "Codice del Terzo Settore" la "Società Letteraria", fondata in Verona nell'anno 1808 ed eretta in Ente Morale con R.D. 21 agosto 1908 n. 417 ha deliberato di mantenere il nome adottato all'atto della sua fondazione per ragioni di memoria storica, di assu-

mere la natura giuridica di Associazione di Promozione Sociale, di integrare la denominazione come segue: "Società Letteraria di Verona Associazione di Promozione Sociale" con l'abbreviazione "Società Letteraria A.P.S." e di modificare il suo statuto, adeguandolo con le previsioni prescritte dal Codice del Terzo Settore.

Una volta iscritta nel Registro del Terzo Settore la "Società Letteraria A.P.S." aggiungerà alla denominazione l'acronimo "E.T.S.".

#### Art. 2 ABBREVIAZIONI

La "Società Letteraria di Verona A.P.S." potrà essere indicata nello Statuto e nel Regolamento con le abbreviazioni "Società Letteraria" o "Associazione" o "Ente".

Gli associati potranno essere indicati come "Soci".

#### Art. 4 SCOPI - ATTIVITÀ

La "Società Letteraria A.P.S.", in continuità con quanto affermato all'atto della sua costituzione, non ha scopo di lucro e si pone come Persona Giuridica che svolge a favore dei propri associati e di terzi, attività culturali di interesse generale, fornendo agli stessi i mezzi, l'organizzazione e le occasioni per consentire loro di coltivare e sviluppare interessi culturali nei settori delle scienze, delle lettere e delle arti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia ed in particolare del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 denominato "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere sono:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'Associazione si propone altresì di:

- 1. organizzare e gestire attività culturali per i propri Soci e per coloro che a queste attività sono interessati.
- 2. collaborare, coordinandosi con Enti, Istituzioni, Associazioni e Organismi locali, nazionali ed internazionali, per lo sviluppo delle finalità di solidarietà e promozione sociale nel campo della tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse culturale, artistico e storico;
- 3. promuovere la diffusione dei propri scopi attraverso attività di carattere editoriale, didattico e/o divulgativo, anche in collaborazione con le Scuole di ogni ordine e grado e

Università;

4. assumere ogni altra iniziativa volta a preservare, valorizzare e onorare il patrimonio storico, archivistico, bibliotecario, culturale della Società Letteraria di Verona.

Per il conseguimento delle sue finalità l'Associazione potrà promuovere, organizzare e collaborare con Enti pubblici e/o privati.

#### ART. 6 SOCI - CATEGORIE E ATTIVITA'

Ai sensi del Codice di Terzo settore i Soci, il cui numero non può essere inferiore a sette, si dividono in Ordinari e Benemeriti e Onorari.

La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi in merito ai loro diritti di partecipazione e di elettorato attivo e passivo nei confronti dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando per i soci il diritto di recesso. L'Associazione può conferire il titolo di socio onorario a persone fisiche, a persone giuridiche ed Enti che si siano distinti per particolari meriti di cui all'art.9 dello Statuto.

I soci possono svolgere all'interno dell'associazione attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per solidarietà. L'attività dei soci volontari non può essere retribuita in alcun modo.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Conservazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di volontario, tipica del socio, è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I rapporti tra volontari e l'Associazione sono regolati come da prescrizioni di legge.

# Art. 7 SOCI ORDINARI

Sono ammessi come soci ordinari le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età e che non siano civilmente incapaci.

Gli enti legalmente riconosciuti e iscritti nel Registro del Terzo Settore, o comunque senza scopo di lucro, il cui numero non sia superiore a quanto disposto dall'art. 35 comma 3 D.Lgs. 117/2017 sono ammesse ad insindacabile giudizio della Associazione a partecipare alla vita sociale, stabilendo apposita convenzione di reciprocità stipulata tra il Consiglio di Conservazione e il soggetto esponenziale dell'ente richie-

dente che definisca i rispettivi diritti, doveri e rapporti economici.

Il richiedente deve in ogni caso dichiarare di condividere le finalità dell'Associazione, versare, all'atto della ammissione, un contributo di ingresso e un contributo annuo di frequenza, per sostenere le attività e le spese, la cui misura viene determinata annualmente dall'assemblea.

Il contributo di ingresso e il contributo annuo non sono trasmissibili né rivalutabili.

Nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di recesso o di esclusione del socio può farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione.

Sull'ammissione decide il Consiglio di Conservazione con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

I soci ordinari godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

#### ART. 8 SOCI BENEMERITI

L'Associazione può conferire quale titolo onorifico la qualifica di Socio Benemerito a persone fisiche o gli enti pubblici e privati, che abbiano, in notevole misura, contribuito ad accrescere, con attività significative, con lasciti, con doni o con erogazioni, il patrimonio o le disponibilità economiche dell'Associazione.

La proclamazione dei Soci Benemeriti viene fatta dall'Assemblea, con votazione a scrutinio segreto, su proposta motivata del Consiglio di Conservazione.

La proposta deve raccogliere l'adesione della maggioranza dei soci presenti in Assemblea.

I soci benemeriti godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

#### Art. 9 ONORARI

Possono essere dichiarati Soci Onorari coloro che, avendo contratto con Verona profondi legami etici e intellettuali, si siano particolarmente distinti con opere di cultura di grande pregio e risonanza.

La proclamazione dei Soci Onorari viene fatta dall'assemblea, con votazione a scrutinio segreto, su proposta motivata del Consiglio di Conservazione.

La proposta deve raccogliere l'adesione della maggioranza dei soci votanti presenti in Assemblea.

I Soci Onorari non sono tenuti a versare la quota associativa e sono ammessi a partecipare all'attività dell'Associazione con diritti di elettorato attivo e passivo.

#### Art. 10 DIRITTI DEI SOCI

I soci Ordinari Benemeriti e Onorari concorrono nelle Assemblee alla formazione della volontà sociale, sono ammessi a frequentare le sale sociali e ad usufruire nelle stesse del materiale della Biblioteca; possono inoltre ottenere pubblicazioni a prestito fuori dalla sede, godono di tutti gli altri diritti loro attribuiti dallo Statuto e dal Regolamen-

to., godono del diritto di elettorato attivo e passivo, secondo quanto specificato ai rispettivi artt. 7, 8, 9.

#### Art. 13 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è l'organo sovrano della Associazione ed è costituita da tutti i Soci aventi diritto di voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto esercitabile anche mediante delega apposta in calce alla convocazione.

Ciascun socio non può avere più di una delega.

Non possono partecipare alle assemblee, né esercitare il diritto di voto mediante delega, i soci che non siano in regola con il pagamento dei contributi sociali da versarsi entro i termini stabiliti dall'assemblea dei Soci.

I soci possono regolare tale pagamento fino a dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa.

Solo i soci (Ordinari e Benemeriti) possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali.

Ciascun socio può ricoprire una sola carica sociale.

Tutti i Soci persone fisiche (Ordinari Benemeriti e Onorari) sono ricoperte a titolo gratuito.

Può essere consentita la partecipazione alle riunioni degli organi sociali anche in via teleconferenza; in tal caso deve essere verificata l'identità dei partecipanti da remoto, che devono avere la possibilità di seguire la discussione, di visionare i documenti oggetto di discussione e di partecipare al dibattito alle votazioni in diretta, anche in modalità segreta, come consente la tecnologia attuale.

Tali riunioni si considerano avvenute presso il luogo di convocazione, di norma la sede sociale.

#### ART. 18 CONSIGLIO DI CONSERVAZIONE

Il Consiglio di Conservazione è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario, dal Vice-Segretario, dal Bibliotecario, dal Vice-Bibliotecario, dall'Amministratore e dal Vice-Amministratore.

I membri del Consiglio di Conservazione, quali amministratori della Associazione, possono essere solo soci persone fisiche e sono responsabili nei confronti della stessa a norma degli artt. 18 e 2392 c.c.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per un massimo di n. 5 (cinque) mandati, due di essi scadono di carica ogni anno. La decadenza è determinata dall'anzianità di carica; a parità di anzianità scadrà il socio più anziano di età.

Se nel corso dell'anno uno o più Consiglieri cessano dall'ufficio, il Consiglio di Conservazione, su proposta del Presidente, può provvedere alla loro sostituzione chiamando in via provvisoria, e fino alla successiva Assemblea, altri Soci a coprire la carica vacante.

Il Consiglio di Conservazione è convocato dal Presidente, quando lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno due consiglieri. Il Consiglio decide a maggioranza dei

componenti: a parità di voti prevale quello del Presidente Ai membri del Consiglio di Conservazione si applicano le cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del cod. civ. e l'art. 2475 ter cod. civ.

- Il Consiglio di Conservazione si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato dal Presidente che lo presiede.
- Il Consiglio di Conservazione dovrà in ogni caso essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti.
- Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti il voto del Presidente è preponderante.

# ART. 32 STAGISTI TIROCINANTI

L'associazione può avvalersi della collaborazione di Stagisti e/o Tirocinanti nello svolgimento delle proprie attività, per periodi limitati in base agli accordi presi dal Consiglio di Conservazione con gli Enti o con le Istituzioni di provenienza.

A tal riguardo va tenuto apposito registro dove iscrivere stagisti e tirocinanti che svolgono attività in modo non occasionale.

Stagisti e tirocinanti sono persone, non socie, che per loro libera scelta svolgono attività in favore della Associazione stessa, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie\competenze.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per solidarietà e deve sottostare alle indicazioni operative dettate dal Consiglio di Conservazione.

La qualità di stagista e tirocinante è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione

I rapporti tra stagisti e tirocinanti e l'Associazione sono regolati come da prescrizioni di legge.

#### ART. 33 VOLONTARI

Volontari non soci possono svolgere all'interno dell'associazione attività in favore dell'ente, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Conservazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetta-

rio.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I rapporti tra volontari e l'Associazione sono regolati come da prescrizioni di legge.

#### ART. 38 DURATA E SCIOGLIMENTO

Qualora l'Associazione "Società Letteraria di Verona", per l'impossibilità di conseguire il proprio fine deliberi lo scioglimento o venga comunque meno, tutto il suo patrimonio verrà devoluto secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017 previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dall'Assemblea Straordinaria dei soci.

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria che nomina anche il liquidatore scegliendolo di preferenza tra gli amministratori.

L'avviso dell'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria riunita per lo scioglimento della associazione deve essere inviato con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo dalla data della riunione assembleare.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017.

- Al di fuori del caso di scioglimento, la associazione si estingue per disposizione dell'Autorità Governativa al verificarsi di una delle cause di estinzione previste dagli artt. 27 e 28 c.c.";
- 2) di stabilire che le modifiche al vigente statuto associativo abbiano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- 3) di conferire mandato al Consiglio di Conservazione per l'attuazione della prospettata delibera, con i più ampi poteri;
- 4) di conferire al Presidente del Consiglio di Conservazione tutti i poteri necessari per apportare alla presente delibera ed allo statuto tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione, nonchè per esperire gli eventuali gravami.

Posto in votazione per appello nominale il predetto testo di delibera ottiene:

- il voto favorevole di numero 7 (sette) consiglieri portatori di numero 7 (sette) voti;
- il voto contrario di numero zero consiglieri portatori di numero zero voti;

- l'astensione di numero zero consiglieri portatori di numero zero voti.

Verificato il raggiungimento del quorum deliberativo previsto dal vigente Statuto, il Presidente dichiara approvata la deliberazione proposta.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, il Presidente, proclamato il risultato della votazione, dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciotto e minuti cinquantacinque.

# A questo punto la signora BRUNELLI DANIELA, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Conservazione dell'Associazione "SOCIETA' LETTERARIA":

- . viste le richieste comunicate dalla Regione Veneto al fine di perfezionare l'iscrizione dell'Associazione al RUNTS ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 117/2017,
- . preso atto della deliberazione del Consiglio di Conservazione di recepimento delle suddette richieste per procedere all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore della deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati dell'Associazione "SOCIETA' LETTERARIA" di cui al verbale in data 29 maggio 2021, n. 5.805 di repertorio Notaio Giampaolo Mondardini,
- . vista l'autorizzazione concessa al Presidente del Consiglio di Conservazione "ad apportare allo statuto le modifiche di carattere non sostanziale eventualmente richieste dai Pubblici Uffici e dall'Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in sede di iscrizione a questo ultimo Registro", contenuta al punto 3) della citata deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati,
- . al fine di perfezionare l'iscrizione dell'Associazione al RUNTS ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 117/2017 della deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati dell'Associazione "SOCIETA' LETTERARIA" di cui al verbale in data 29 maggio 2021, n. 5.805 di repertorio Notaio Giampaolo Mondardini,

apporta alla suddetta delibera le modificazioni richieste dalla Regione Veneto con comunicazione in data 30 dicembre 2021 ed in particolare modifica gli artt. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 18 e 32, introduce il nuovo art. 33 con rinumerazione degli articoli successivi e modifica il rinumerato art. 38 (precedente art. 37) dello Statuto associativo nel nuovo testo di cui al punto 1) della deliberazione del Consiglio di Conservazione di cui sopra.

Fermo e immutato il resto.

Si dà atto che il testo integrale dello <u>Statuto</u>, nella sua redazione aggiornata contenente le modifiche oggetto del presente atto, è quello risultante dal documento che si allega al presente atto alla <u>lettera "A"</u> ed in tale forma verrà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

In relazione alla verifica della congruità patrimoniale, il Presidente attesta che il patrimonio dell'Associazione ammonta ad almeno 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) Euro, come da documentazione contabile alla data odierna del "BANCO BPM S.P.A.", Filiale di Verona-Borsa. Io Notaio darò atto dell'esistenza della congruità patrimoniale con l'istanza di iscrizione al R.U.N.T.S..

Imposte e spese di quest'atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

Quest'atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano su fogli sei per facciate ventitrè viene da me letto alla comparente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore diciannove e minuti dieci, dispensandomi dalla lettura dell'allegato.

F.to: Daniela Brunelli

" Giacomo Gelmi Notaio L.S.

# ALLEGATO A) AL N. 13.452 DI RACCOLTA

#### STATUTO

#### Art. 1 COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

Con l'entrata in vigore del D.Lgs 117/ 2017 "Codice del Terzo Settore" la "Società Letteraria", fondata in Verona nell'anno 1808 ed eretta in Ente Morale con R.D. 21 agosto 1908 n. 417 ha deliberato di mantenere il nome adottato all'atto della sua fondazione per ragioni di memoria storica, di assumere la natura giuridica di Associazione di Promozione Sociale, di integrare la denominazione come segue: "Società Letteraria di Verona Associazione di Promozione Sociale" con l'abbreviazione "Società Letteraria A.P.S." e di modificare il suo statuto, adeguandolo con le previsioni prescritte dal Codice del Terzo Settore.

Una volta iscritta nel Registro del Terzo Settore la "Società Letteraria A.P.S." aggiungerà alla denominazione l'acronimo "E.T.S.".

#### Art. 2 ABBREVIAZIONI

La "Società Letteraria di Verona A.P.S." potrà essere indicata nello Statuto e nel Regolamento con le abbreviazioni "Società Letteraria" o "Associazione" o "Ente".

Gli associati potranno essere indicati come "Soci".

#### Art. 3 SEDE - DURATA

La Società Letteraria A.P.S. ha sede in Verona (VR), Piazzetta Scalette Rubiani n.1, ha durata illimitata.

# Art. 4 SCOPI - ATTIVITÀ

La "Società Letteraria A.P.S.", in continuità con quanto affermato all'atto della sua costituzione, non ha scopo di lucro e si pone come Persona Giuridica che svolge a favore dei propri associati e di terzi, attività culturali di interesse generale, fornendo agli stessi i mezzi, l'organizzazione e le occasioni per consentire loro di coltivare e sviluppare interessi culturali nei settori delle scienze, delle lettere e delle arti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia ed in particolare del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 denominato "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere sono:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse

generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'Associazione si propone altresì di:

- 1. organizzare e gestire attività culturali per i propri Soci e per coloro che a queste attività sono interessati.
- 2. collaborare, coordinandosi con Enti, Istituzioni, Associazioni e Organismi locali, nazionali ed internazionali, per lo sviluppo delle finalità di solidarietà e promozione sociale nel campo della tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse culturale, artistico e storico;
- 3. promuovere la diffusione dei propri scopi attraverso attività di carattere editoriale, didattico e/o divulgativo, anche in collaborazione con le Scuole di ogni ordine e grado e Università;
- 4. assumere ogni altra iniziativa volta a preservare, valorizzare e onorare il patrimonio storico, archivistico, bibliotecario, culturale della Società Letteraria di Verona.

Per il conseguimento delle sue finalità l'Associazione potrà promuovere, organizzare e collaborare con Enti pubblici e/o privati.

#### Art. 5 PRINCIPI

In corrispondenza al suo fine e per doveroso rispetto di tutte le opinioni e credenze, la "Società Letteraria" si interdice, in tutti i suoi atti interni ed esterni, qualsiasi manifestazione politica o confessionale e presta particolare attenzione allo sviluppo dei diritti umani, civili sociali, affermando principi di inclusività, ispirandosi a valori democratici, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Soci.

L'Associazione non prevede limitazioni con riferimento a condizioni economiche e discriminazioni in relazione all'ammissione degli associati.

La bandiera italiana viene esposta alla sede sociale nelle festività nazionali e nelle solennità civili.

#### ART. 6 SOCI - CATEGORIE E ATTIVITA'

Ai sensi del Codice di Terzo settore i Soci, il cui numero non può essere inferiore a sette, si dividono in Ordinari e Benemeriti e Onorari.

La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi in merito ai loro diritti di partecipazione e di elettorato attivo e passivo nei confronti dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando per i soci il diritto di recesso. L'Associazione può conferire il titolo di socio onorario a persone fisiche, a persone giuridiche ed Enti che si siano distinti per particolari meriti di cui all'art.9 dello Statuto.

I soci possono svolgere all'interno dell'associazione attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro

attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per solidarietà. L'attività dei soci volontari non può essere retribuita in alcun modo.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Conservazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di volontario, tipica del socio, è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I rapporti tra volontari e l'Associazione sono regolati come da prescrizioni di legge.

#### Art. 7 SOCI ORDINARI

Sono ammessi come soci ordinari le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età e che non siano civilmente incapaci.

Gli enti legalmente riconosciuti e iscritti nel Registro del Terzo Settore, o comunque senza scopo di lucro, il cui numero non sia superiore a quanto disposto dall'art. 35 comma 3 D.Lgs. 117/2017 sono ammesse ad insindacabile giudizio della Associazione a partecipare alla vita sociale, stabilendo apposita convenzione di reciprocità stipulata tra il Consiglio di Conservazione e il soggetto esponenziale dell'ente richiedente che definisca i rispettivi diritti, doveri e rapporti economici.

Il richiedente deve in ogni caso dichiarare di condividere le finalità dell'Associazione, versare, all'atto della ammissione, un contributo di ingresso e un contributo annuo di frequenza, per sostenere le attività e le spese, la cui misura viene determinata annualmente dall'assemblea.

Il contributo di ingresso e il contributo annuo non sono trasmissibili né rivalutabili.

Nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di recesso o di esclusione del socio può farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione.

Sull'ammissione decide il Consiglio di Conservazione con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

I soci ordinari godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

#### ART. 8 SOCI BENEMERITI

L'Associazione può conferire quale titolo onorifico la qualifica di Socio Benemerito a persone fisiche o gli enti pubblici e privati, che abbiano, in notevole misura, contribuito ad accrescere, con attività significative, con lasciti, con doni o con erogazioni, il patrimonio o le disponibilità economiche dell'Associazione.

La proclamazione dei Soci Benemeriti viene fatta dall'Assem-

blea, con votazione a scrutinio segreto, su proposta motivata del Consiglio di Conservazione.

La proposta deve raccogliere l'adesione della maggioranza dei soci presenti in Assemblea.

I soci benemeriti godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

#### Art. 9 SOCI ONORARI

Possono essere dichiarati Soci Onorari coloro che, avendo contratto con Verona profondi legami etici e intellettuali, si siano particolarmente distinti con opere di cultura di grande pregio e risonanza.

La proclamazione dei Soci Onorari viene fatta dall'assemblea, con votazione a scrutinio segreto, su proposta motivata del Consiglio di Conservazione.

La proposta deve raccogliere l'adesione della maggioranza dei soci votanti presenti in Assemblea.

I Soci Onorari non sono tenuti a versare la quota associativa e sono ammessi a partecipare all'attività dell'Associazione con diritti di elettorato attivo e passivo.

#### Art. 10 DIRITTI DEI SOCI

I soci Ordinari Benemeriti e Onorari concorrono nelle Assemblee alla formazione della volontà sociale, sono ammessi a frequentare le sale sociali e ad usufruire nelle stesse del materiale della Biblioteca; possono inoltre ottenere pubblicazioni a prestito fuori dalla sede, godono di tutti gli altri diritti loro attribuiti dallo Statuto e dal Regolamento., godono del diritto di elettorato attivo e passivo, secondo quanto specificato ai rispettivi artt. 7, 8, 9.

# ART. 11 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

È escluso dalla "Società Letteraria":

- a) il Socio che, successivamente alla sua ammissione, abbia perduto uno dei requisiti di ammissibilità;
- b) il Socio che si sia reso moroso per due anni consecutivi nel pagamento dei contributi;
- c) il Socio che abbia commesso gravi mancanze nei confronti della Società, dei consoci, o nella sede sociale. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Conservazione a maggioranza dei componenti.

Inoltre, la qualifica di Socio si perde per:

- recesso, manifestato solamente per iscritto al Consiglio di Conservazione ed ha effetto al termine dell'anno sociale in corso al momento del recesso.
- Il Socio decaduto per morosità non può essere riammesso al corpo sociale se non abbia prima soddisfatto tutto il debito arretrato per contributi sociali.

#### Art. 12 ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali:

- 1. l'Assemblea dei Soci;
- 2. l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea dei Soci;
- 3. il Consiglio di Conservazione;

- 4. la Commissione Scientifico-Letteraria;
- 5. la Corte Arbitrale.
- Il Presidente del Consiglio di Conservazione è il Presidente della Società Letteraria.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese approvate dal Consiglio di conservazione.

I membri degli organi sociali che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive decadono dalla carica con pronuncia del Presidente.

#### Art. 13 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è l'organo sovrano della Associazione ed è costituita da tutti i Soci aventi diritto di voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto esercitabile anche mediante delega apposta in calce alla convocazione.

Ciascun socio non può avere più di una delega.

Non possono partecipare alle assemblee, né esercitare il diritto di voto mediante delega, i soci che non siano in regola con il pagamento dei contributi sociali da versarsi entro i termini stabiliti dall'assemblea dei Soci.

I soci possono regolare tale pagamento fino a dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa.

Solo i soci (Ordinari e Benemeriti) possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali.

Ciascun socio può ricoprire una sola carica sociale.

Tutti i Soci persone fisiche (Ordinari Benemeriti e Onorari) sono ricoperte a titolo gratuito.

Può essere consentita la partecipazione alle riunioni degli organi sociali anche in via teleconferenza; in tal caso deve essere verificata l'identità dei partecipanti da remoto, che devono avere la possibilità di seguire la discussione, di visionare i documenti oggetto di discussione e di partecipare al dibattito alle votazioni in diretta, anche in modalità segreta, come consente la tecnologia attuale.

Tali riunioni si considerano avvenute presso il luogo di convocazione, di norma la sede sociale.

#### Art. 14 ASSEMBEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE

A tutti gli effetti l'anno sociale inizia col primo giorno di gennaio ed entro il mese di aprile deve essere convocata l'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio.

Le Assemblee Straordinarie sono convocate su richiesta del Presidente della Società, del Consiglio di Conservazione o di un decimo dei Soci.

In quest'ultimo caso il Presidente della Società provvederà alla convocazione dell'Assemblea non oltre 30 giorni dalla presentazione della domanda. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Società che ne dà contemporaneamente comunicazione al Presidente dell'Assemblea.

Il Presidente della "Società Letteraria" è tenuto ad inviare ai Soci, (alternativamente via posta via e-mail o via fax o

con qualsiasi mezzo che dia prova della ricezione), almeno 15 giorni prima della data di convocazione, l'avviso contenente il giorno fissato per la riunione e l'ordine del giorno, provvedendo nel contempo alla sua affissione all'albo sociale. La pubblicazione all'albo sociale vale a tutti gli effetti come comunicazione ufficiale delle convocazioni della Assemblea.

#### Art. 15 L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea è costituito da un Presidente e da un Vice-Presidente che ne dirigono i lavori, da un Segretario e da un Vice-Segretario che ne redigono i verbali.

In caso di assenza sia del Presidente sia del Vice-Presidente dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente della Società invita i Soci presenti a designare chi deve dirigere i lavori dell'Assemblea.

In caso di assenza del Segretario e del Vice-Segretario il Presidente dell'Assemblea provvede a sostituirli con altro Socio presente.

I membri dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di n. 5 (cinque) mandati.

#### ART. 16 - ASSEMBLEA DEI SOCI - FUNZIONAMENTO

Perché l'Assemblea ordinaria e straordinaria risulti legalmente costituita è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea si intende validamente costituita con i Soci presenti.

Fra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore.

Ogni deliberazione viene presa a maggioranza di voti.

Per modificare lo Statuto occorre, sia in prima sia in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare l'estinzione, lo scioglimento della Società e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza ed il voto favorevole di almeno i 3/4 dei Soci aventi diritto di voto tanto in prima che in seconda convocazione.

L'elenco nominativo dei Soci aventi diritto di voto, risultanti nel giorno dell'Assemblea, viene comunicato dal Segretario del Consiglio di Conservazione al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio della seduta. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano le loro responsabilità i componenti del Consiglio di Conservazione non hanno voto ma vengono computati ai fini del quorum costitutivo.

Le votazioni avvengono per scrutinio palese, per alzata di mano o, su richiesta della maggioranza dei presenti, per appello nominale.

Quando si tratti di nomine, o in qualunque altro caso si deliberi nei riguardi di singole persone, le votazioni sono svolte a scrutinio segreto.

Ogni deliberazione viene presa a maggioranza di voti. Sono eletti alle cariche sociali i Soci che ottengano i voti della metà più uno dei votanti.

Per le cariche, che dopo tale votazione, risultino eventualmente scoperte, si procederà ad una nuova votazione e risulteranno eletti coloro che avranno conseguito il maggior numero di voti.

#### Art. 17 DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

L'Assemblea ordinaria delibera su:

- a) le comunicazioni del Presidente sull'andamento generale della Società;
- b) il bilancio patrimoniale, il conto consuntivo e quello preventivo (sentite le relazioni dell'Amministratore e del Collegio dei Revisori dei conti), determinando in pari tempo la misura dei contributi sociali ed il termine entro il quale i contributi dovranno essere versati con possibilità di determinare i contributi in misura ridotta per i soci di giovane età, su proposta del Consiglio di Conservazione.
- c) le proposte della Commissione Scientifico-Letteraria e dei Soci per quanto riguarda l'Associazione le pubblicazioni periodiche per il nuovo anno e la cessazione di abbonamenti non ritenuti di utilità;
- d) la relazione del Bibliotecario;
- e) gli altri eventuali argomenti iscritti all'O.d.G.;
- f) le modifiche del Regolamento.
- L'Assemblea inoltre elegge:
- 1) l'intero Ufficio di Presidenza dell'Assemblea o quei componenti di esso la cui carica si sia resa vacante, con l'indicazione specifica delle cariche;
- 2) il Consiglio di Conservazione o quei componenti di esso la cui carica si sia resa vacante con l'indicazione specifica delle cariche; i membri effettivi della Commissione Scientifico-Letteraria;
- 3) i membri della Corte Arbitrale;

Sono eletti alle cariche sociali i Soci che ottengano i voti della metà più uno dei votanti. Per le cariche, che dopo tale votazione, risultino eventualmente scoperte, si procederà ad una nuova votazione e risulteranno eletti coloro che avranno conseguito il maggior numero di voti.

All'Assemblea dei Soci sono comunque attribuite tutte le competenze inderogabili di cui all'art. 25 del Codice di terzo settore.

#### ART. 18 CONSIGLIO DI CONSERVAZIONE

Il Consiglio di Conservazione è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario, dal Vice-Segretario, dal Bibliotecario, dal Vice-Bibliotecario, dall'Amministratore e dal Vice-Amministratore.

I membri del Consiglio di Conservazione, quali amministratori della Associazione, possono essere solo soci persone fisiche e sono responsabili nei confronti della stessa a norma degli artt. 18 e 2392 c.c.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per un massimo di n. 5 (cinque) mandati, due di essi scadono di carica ogni anno. La decadenza è determinata dall'anzianità di carica; a parità di anzianità scadrà il socio più anziano di età.

Se nel corso dell'anno uno o più Consiglieri cessano dall'ufficio, il Consiglio di Conservazione, su proposta del Presidente, può provvedere alla loro sostituzione chiamando in via provvisoria, e fino alla successiva Assemblea, altri Soci a coprire la carica vacante.

- Il Consiglio di Conservazione è convocato dal Presidente, quando lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno due consiglieri. Il Consiglio decide a maggioranza dei componenti: a parità di voti prevale quello del Presidente Ai membri del Consiglio di Conservazione si applicano le cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del cod. civ. e l'art. 2475 ter cod. civ.
- Il Consiglio di Conservazione si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato dal Presidente che lo presiede.
- Il Consiglio di Conservazione dovrà in ogni caso essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti.
- Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- In caso di parità di voti il voto del Presidente è preponderante.

# Art. 19 CONSIGLIO DI CONSERVAZIONE - COMPITI

- Il Consiglio di Conservazione amministra la "Società Letteraria" sulla base delle direttive tracciate dall'Assemblea dei Soci ed in particolare:
- a) provvede alla manutenzione, alla custodia e alla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare della Società, secondo le norme dello Statuto e del Regolamento;
- b) decide la convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie, fissando la data e predisponendo l'ordine del giorno:
- c) decide sull'ammissione e dimissioni dei soci;
- d) approva le relazioni ed i bilanci da presentare all'Assemblea;
- e) sottopone ogni anno all'Assemblea dei Soci, per l'approvazione, la misura dei contributi sociali;
- f) determina l'organico del personale della Società, che assume in servizio approvandone il relativo contratto di lavoro;
- g) dispone e controlla tutti i servizi sociali;

h) determina l'uso delle sale sociali e stabilisce l'orario dei vari servizi.

#### ART. 20 COMPITI DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

- Il Presidente del Consiglio di Conservazione:
- a) rappresenta legalmente a tutti gli effetti la Società e ne dirige ogni attività attraverso il Consiglio di Conservazione e la Commissione Scientifico-Letteraria;
- b) convoca le Assemblee ordinaria e straordinaria;
- c) redige, per ogni anno sociale, una relazione sull'andamento generale della Società, relazione che, fatta propria dal Consiglio di Conservazione, va sottoposta all'Assemblea per l'approvazione
- d) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Conservazione entro trenta giorni dall'assunzione del provvedimento urgente.
- Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di vacanza dall'Ufficio ed adempie alle mansioni del Presidente e quelle che siano affidate dal Regolamento, dal Consiglio di Conservazione e dalla Commissione Scientifico-Letteraria.

#### ART. 21 COMPITI DEL SEGRETARIO E VICE-SEGRETARIO

- Il Consigliere Segretario:
- a) redige in apposito registro i verbali delle sedute del Consiglio di Conservazione;
- b) custodisce l'Archivio degli atti sociali;
- c) dà esecuzione ai provvedimenti del Consiglio di Conservazione concernenti i Soci;
- d) vigila sulla disciplina interna del personale della "Società Letteraria";
- e) sbriga la corrispondenza e ne tiene il protocollo;
- f) sottoscrive le deleghe di voto e forma l'elenco dei soci deleganti e delegati al voto consegnandolo all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea dei Soci.
- g) sollecita il pagamento delle quote sociali presso i Soci;
- h) predispone l'elenco dei soci morosi consegnandolo all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea dei Soci per la delibera di esclusione.
- Il Vice-Segretario sostituisce il Segretario in caso di impedimento o di vacanza dall'Ufficio svolgendo le mansioni di quest'ultimo ed adempie a quelle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento e dal Consiglio di Conservazione.

# ART. 22 COMPITI DEL BIBLIOTECARIO E VICE-BIBLIOTECARIO

- Il Consigliere Bibliotecario:
- a) dirige tutti i servizi necessari alla conservazione e all'uso del patrimonio bibliografico;
- b) provvede all'aggiornamento dell'inventario e alla compilazione del Catalogo delle Pubblicazioni;
- c) redige per ogni anno sociale una relazione sul funzionamento della Biblioteca, relazione che, fatta propria dal Consiglio di Conservazione, va sottoposta all'Assemblea per

l'approvazione.

Il Vice-Bibliotecario sostituisce il Bibliotecario in caso di impedimento o di vacanza dell'Ufficio svolgendo le mansioni di quest'ultimo ed adempie alle mansioni stabilite dal Regolamento, dal Consiglio di Conservazione e dalla Commissione Scientifico-Letteraria.

# Art. 23 COMPITI DELL'AMMINISTRATORE E DEL VICE AMMINISTRATORE

- Il Consigliere Amministratore:
- a) provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento dei mandati da lui emessi recanti la firma del Presidente;
- b) compila ogni anno il bilancio consuntivo e preventivo della Società che, approvato dal Consiglio di Conservazione, va sottoposto all'Assemblea per l'approvazione;
- c) redige, per ogni anno sociale compiutosi, una relazione sull'andamento amministrativo della Società, relazione che, approvata dal Consiglio di Conservazione, va sottoposta all'Assemblea per l'approvazione;
- d) compila e tiene aggiornato il registro inventario del patrimonio sociale;
- Il Vice-Amministratore sostituisce l'Amministratore in caso di impedimento o di vacanza dall'Ufficio ed adempie alle mansioni che gli siano affidate dal Regolamento e dal Consiglio di Conservazione.

#### ART. 24 COMMISSIONE SCIENTIFICO-LETTERARIA

La Commissione Scientifico-Letteraria è composta dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Bibliotecario e dal Vice-Bibliotecario, che ne fanno parte di diritto, e da otto Commissari eletti annualmente dall'Assemblea dei Soci.

La Commissione viene convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta del Bibliotecario o di almeno tre commissari.

- Il Bibliotecario funge da Vice-Presidente e perciò dirige le riunioni in assenza del Presidente e del Vice-Presidente.
- Il Vice-Bibliotecario funge da Segretario e redige i verbali delle sedute, curandone la trascrizione sull'apposito regi-

Le sedute, la cui periodicità viene stabilita dalla Commissione stessa, sono valide quando siano presenti almeno 7 membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

#### Art. 25 ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE

La Commissione Scientifico-Letteraria:

- a) controlla tutti i servizi necessari alla conservazione e all'uso del patrimonio librario;
- b) provvede, con il fondo messo a sua disposizione in bilancio, all'acquisto, di sua iniziativa o su proposta dei Soci, di opere e al riacquisto di libri logorati o smarriti;
- c) cura la redazione del Bollettino della "Società Letteraria" a norma del Regolamento;
- d) esprime il suo parere su qualunque proposta riguardante

la Biblioteca.

#### ART. 26 REVISORE DEI CONTI

Ai sensi e nei casi previsti dagli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo settore, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da uno o da tre controllori effettivi e un supplente.

Il Revisore legale dei conti o la società di revisione è nominato quando è previsto per legge o deliberato dal Consiglio di Conservazione tra soggetti in possesso di adeguata professionalità, ed iscritto nell'apposito registro.

Il Revisore legale dei conti dura in carica tre anni e controlla l'amministrazione della Associazione, vigilando sull'osservanza delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti e, in particolar modo, sulla regolare tenuta della contabilità.

Il Revisore legale dei conti, in particolare, provvede al controllo della gestione, al riscontro di cassa, alla verifica dei bilanci preventivi e delle carte contabili; inoltre predispone relazioni al bilancio preventivo e al conto consuntivo che devono essere presentate al Consiglio di Conservazione in sede di discussione ed approvazione degli anzidetti documenti. Può intervenire, su invito o a seguito di sua richiesta, alle riunioni del Consiglio di Conservazione. Il Revisore legale dei conti nominato svolge il suo ufficio finché non entra in carica il successore.

# Art. 27 CORTE ARBITRALE

La Corte Arbitrale è composta di cinque membri fra i Soci Ordinari.

I membri della Corte Arbitrale restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Per la validità delle decisioni è richiesto l'intervento di tre membri.

La Corte giudica a maggioranza di voti.

#### Art. 28 PROCEDIMENTO

La Corte decide secondo diritto sulle controversie che, per ragioni sociali o per fatti accaduti nella Sede Sociale o per deliberazione degli organi della "Società Letteraria", sorgono tra i soci, ovvero tra essi e i suddetti organi; sulle controversie che possono sorgere tra i titolari degli organi della "Società Letteraria".

Sul ricorso contro le deliberazioni degli organi sociali prese in violazione dello statuto e del Regolamento. La decisione della Corte è definitiva.

#### Art. 29 LODO

La Corte arbitrale, sentite le parti ed esperiti senza formalità i mezzi di indagine che ritenga opportuni, pronuncia, nel termine di 60 giorni dalla presentazione del ricorso, il lodo che, motivato in fatto ed in diritto e sottoscritto dai componenti il Collegio Giudicante, va comunicato agli interessati e trasmesso al Presidente della "Società Letteraria" per dar corso all'eventuale forma di pubblicazione in esso

#### ART. 30 DEL PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ E SUA AMMINISTRAZIONE

Il patrimonio della associazione è costituito:

- dalla somma liquida presente nelle casse sociali nella misura minima prevista dal Codice del Terzo Settore;
- dai beni mobili e dalle raccolte bibliotecarie e documentali esistenti;
- dai beni immobili rappresentate dall'edificio di proprietà della Letteraria ove è la sua sede;
- da qualunque altro bene che a qualunque titolo pervenisse in futuro alla Associazione, sempre con specifica destinazione al patrimonio.

Eventuali incrementi del patrimonio per apporti, lasciti e donazioni dovranno essere investiti al fine di accrescimento, conservazione e mantenimento del patrimonio oltre che in titoli garantiti dallo Stato, in beni immobili, ovvero anche attraverso altri impieghi in titoli e obbligazioni opportunamente scelti al fine di garantire la migliore redditività e sicurezza dell'investimento.

L'Associazione non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, oltre che per le spese di funzionamento. In caso di esercizio di attività connesse verrà tenuta apposita separata contabilità.

#### ART. 31 ENTRATE

Per il conseguimento dei suoi scopi, inoltre, la "Società Letteraria" dispone delle seguenti entrate:

- a) i contributi iniziali e i contributi annui;
- b) gli apporti degli associati diversi da quelli destinati ad incremento del patrimonio;
- c) da elargizioni, donazioni e apporti non destinati ad incremento del patrimonio;
- d) da rendite del patrimonio che non siano imputate ad incremento dello stesso;
- e) dagli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività;
- f) dagli eventuali avanzi di gestione;
- g) dai proventi derivanti da risarcimento dei danni provocati al patrimonio dell'associazione;
- h) da ogni altra entrata conseguita e non destinata specificatamente a patrimonio.

# ART. 32 STAGISTI TIROCINANTI

L'associazione può avvalersi della collaborazione di Stagisti e/o Tirocinanti nello svolgimento delle proprie attività, per periodi limitati in base agli accordi presi dal

Consiglio di Conservazione con gli Enti o con le Istituzioni di provenienza.

A tal riguardo va tenuto apposito registro dove iscrivere stagisti e tirocinanti che svolgono attività in modo non occasionale.

Stagisti e tirocinanti sono persone, non socie, che per loro libera scelta svolgono attività in favore della Associazione stessa, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie\competenze.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per solidarietà e deve sottostare alle indicazioni operative dettate dal Consiglio di Conservazione.

La qualità di stagista e tirocinante è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I rapporti tra stagisti e tirocinanti e l'Associazione sono regolati come da prescrizioni di legge.

#### ART. 33 VOLONTARI

Volontari non soci possono svolgere all'interno dell'associazione attività in favore dell'ente, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Conservazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I rapporti tra volontari e l'Associazione sono regolati come da prescrizioni di legge.

# ART. 34 LIBRI E VERBALI

Presso la sede della associazione sono tenuti i libri sociali, In ottemperanza agli articoli 13, 14 e 17, comma 1 D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione dovrà inoltre tenere presso la sede sociale:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Conservazione, del Revisore dei conti, e di tutti gli altri organi sociali;

- d) libro di volontari;
- I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio di Conservazione.
- I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità più idonee concordate di volta in volta a mezzo di richiesta scritta direttamente con l'organo amministrativo presso la sede sociale.

#### ART. 35 BILANCIO

L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare, ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio preventivo della associazione, relativo all'anno successivo, distinto stato patrimoniale ed in conto patrimoniale, corredato dagli inventari, è predisposto ed approvato entro e non oltre il 30 aprile.

Il bilancio consuntivo di esercizio relativo all'anno precedente è approvato entro e non oltre il 30 aprile.

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Conservazione in cui è stato approvato, dovrà essere depositato nei modi di Legge.

Per la redazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa si applicano i principi di cui agli artt. 2423 bis e seguenti del c.c.

# Art. 36 RESIDUI DI GESTIONE

I residui e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della associazione nonché di quelle ad esse direttamente connesse.

Durante la vita della associazione è fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e patrimonio a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altra associazione o fondazione che persegue finalità simili agli scopi dell'associazione o a fini di pubblica utilità che per legge, per statuto o per regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

# ART. 37 SERVIZIO DI CASSA

Il servizio di cassa è svolto sotto diretta responsabilità dell'Amministratore che è tenuto a rendicontazione mensile al Consiglio di Conservazione in conformità alle vigenti disposizioni di legge e principi contabili.

Il servizio di tesoreria sarà eseguito da un Istituto di Credito ritenuto idoneo dal Consiglio di Conservazione.

#### ART. 38 DURATA E SCIOGLIMENTO

Qualora l'Associazione "Società Letteraria di Verona", per l'impossibilità di conseguire il proprio fine deliberi lo scioglimento o venga comunque meno, tutto il suo patrimonio verrà devoluto secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017 previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dall'Assemblea Straordinaria dei soci.

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria che nomina anche il liquidatore scegliendolo di preferenza tra gli amministratori.

L'avviso dell'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria riunita per lo scioglimento della associazione deve essere inviato con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo dalla data della riunione assembleare.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017.

Al di fuori del caso di scioglimento, la associazione si estingue per disposizione dell'Autorità Governativa al verificarsi di una delle cause di estinzione previste dagli artt. 27 e 28 c.c.

#### ART. 39 MODIFICA DELLO STATUTO

Il presente statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'associazione poiché esso costituisce la regola fondamentale.

A norma dell'articolo 16 c.c. il presente statuto può essere modificato con delibera straordinaria dell'Assemblea dei Soci.

# ART. 40 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto si intendono richiamate le norme del Codice Civile in tema di associazioni riconosciute. Gli articoli del presente Statuto facenti riferimento alla normativa sugli Enti del Terzo Settore sono applicabili solo ed esclusivamente a seguito della iscrizione della Società Letteraria nel Registro del terzo settore E.T.S. Fino a tale momento l'Associazione non potrà fregiarsi del predetto acronimo "E.T.S.".

F.to: Daniela Brunelli

" Giacomo Gelmi Notaio L.S.

La presente copia su supporto informatico è conforme all'originale documento su supporto analogico e si rilascia in esenzione da bollo per gli usi consentiti e propri di cui all'art. 5 Tabella, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Villafranca di Verona, otto giugno duemilaventidue